



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. XXIX/XXVI R.G.

Il Giudice

letti gli atti e sentite le parti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del X/V/XXIX;

osservato che dall'esame della documentazione di causa, nonché sulla base delle risultanze della CTU, sia possibile ricostruire che:

- il tasso soglia del finanziamento in esame alla data di stipula (XX/V/XXIX) è pari al 6,630%;

- il contratto prevede tasso di interesse del 5,90% e tasso di mora pari a detto tasso convenzionale senza alcuna maggiorazione; l'Isc viene determinato in misura del 6,20%, in particolare a norma dell'art. 13; è prevista commissione di risoluzione del 2%, in realtà pattuita per la sola estinzione anticipata;

- la consulenza ha operato due diverse ricostruzioni del TEG:

a) senza tener conto della penale di risoluzione prevista dal contratto, il TEG è risultato pari al **6,223%** e pertanto inferiore al tasso soglia alla stipula del 6,630%; b) con inclusione, il TEG è risultato pari al **6,6302%** e dunque, secondo le conclusioni peritali, superiore al tasso soglia (6,630%);

dato atto che per consolidato orientamento di questa sezione la commissione di "estinzione" anticipata non va cumulata nel calcolo del TEG (il computo è stato reiteratamente escluso dalla giurisprudenza, sia di merito -da ultimo, Trib. Pescara, n. 1675/2018-, sia di legittimità -Cass. pen., n. 29010/2018-, per la condivisibile considerazione che essa, avendo la funzione di indennizzare la banca per la perdita degli interessi corrispettivi, non potrebbe neppure in astratto assommarsi a questi ultimi, né *a fortiori* a quelli moratori);

ritenuto che, pertanto, allo stato, sembra verosimile ritenere il mutuo non usurario e che tale conclusione non è scalfita nemmeno dalla eventuale, ma come detto inesatta, inclusione nel TEG della commissione suddetta, avendo la perizia riscontato un supero del tutto irrilevante ai fini della qualifica in senso usurario del mutuo;

preso atto che la domanda *ex art. 96 c.p.c.* pare infondata;

considerato, che, ai fini di contenere i costi e i tempi della presente lite giudiziaria, sino alla sua prosecuzione alla fase definitiva, per le parti e per l'Ufficio, appare opportuno, oltre che conveniente per le parti, formulare, *ex art. 185 bis c.p.c.*, una proposta di conciliazione -come tale priva di qualunque valore di anticipazione dell'eventuale decisione finale, in rito o nel merito- nei termini che seguono:

1) abbandono della lite;

2) spese del giudizio liquidate, quanto ai compensi difensivi, a carico delle parti oppoventi, in solido, secondo i valori minimi del pertinente scaglione tabellare di cui al d.m. 55/2014, nonché a oneri fiscali e previdenziali come per legge;

3) spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;

rammentato che, oltre al contegno delle parti integrante mancata risposta alla proposta o rifiuto della stessa sostanzialmente ingiustificato, valutabile per norma generale nella sede della regolamentazione finale delle spese, potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 91, co. 1, seconda parte, c.p.c.;

rammentato, inoltre, l'art. 96, co. 3, c.p.c.;

p.q.m.

riservato ogni altro provvedimento;

RINVIA la causa all'udienza già fissata del X/II/XXXX per la dichiarazione delle parti in ordine alla proposta conciliativa che precede e per l'eventuale seguito.

Si comunichi.

Ordina alla cancelleria di provvedere all'annotazione della proposta.

Bari, VI/VI/XIX

Il Giudice
CCCCCCCC